

CONTRIBUTO PER FACILITARE L'AVVICENDAMENTO GENERAZIONALE

Giusta la Legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002 in vigore dal 1° gennaio 2003 (articolo 15) il Cantone può accordare alle aziende agricole del Cantone contributi allo scopo di facilitare l'avvicendamento generazionale. Il contributo può essere accordato alle aziende gestite da genitore-figlio come pure alle aziende senza successione familiare.

Aziende gestite da genitore-figlio

Beneficiario: (art. 16 della legge)

Le aziende riconosciute come unità di produzione unica gestita da genitori e figli possono beneficiare di un contributo annuo.

Il contributo è versato a condizione che nell'anno di contributo:

- a) l'azienda necessiti di almeno una unità standard di manodopera;
- b) l'azienda sia al beneficio dei pagamenti diretti generali;
- c) il genitore abbia un'età massima di 65 anni e il figlio un'età minima di 20;
- d) il figlio disponga di una formazione adeguata;
- e) i gestori, di cui un genitore da almeno 20 anni, lavorino a titolo principale nell'azienda agricola e ne traggano il reddito familiare preponderante.

Non hanno diritto al contributo le aziende:

- a) i cui gestori svolgono un'altra attività commerciale regolare;
- b) gestite da persone al beneficio di rendite per invalidità superiore o uguale al 50%;
- c) che si avvalgano di manodopera extrafamiliare stabile.

Contributo: (art. 17 della legge)

Il contributo annuo massimo per azienda ammonta a franchi 20'000.--.

Aziende senza successione familiare

Beneficiario: (art. 18 della legge)

Ai giovani agricoltori che hanno seguito e concluso una formazione di base nel settore agricolo e affittano a lunga scadenza o comperano un'azienda agricola, che necessiti di almeno una unità standard di manodopera e al beneficio dei pagamenti diretti, senza successione può essere concesso un aiuto iniziale unico.

Possono pure beneficiare di questo aiuto persone che, con una formazione adeguata, intendono comperare o affittare un'azienda agricola.

Il gestore deve lavorare a titolo principale nell'agricoltura.

L'aiuto iniziale può essere concesso fino al compimento del 40° anno di età.

Contributo: (art. 19 della legge)

L'ammontare massimo dell'aiuto iniziale è di fr. 50'000.--.

Le aziende che intendono beneficiare di questo aiuto statale devono inoltrare la domanda alla Sezione dell'agricoltura, 6500 Bellinzona entro il 15 novembre 2003 allegando la documentazione che comprova il rispetto delle condizioni previste per i beneficiari.

Per eventuali informazioni rivolgetevi al n. 091. 814.35.92.

SEZIONE DELL'AGRICOLTURA

Bellinzona, 17 ottobre 2003